

Spending review. Il Consiglio di Stato dà ragione alle Casse

Accolto il ricorso presentato dalla Cassa dei Dottori Commercialisti sulla normativa per la spending review in virtù della natura privatistica del patrimonio degli organi di previdenza dei liberi professionisti

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 109/2018, depositata lo scorso 11 gennaio, ha ribaltato la decisione del TAR Lazio, accogliendo il ricorso presentato dalla Cassa dei Dottori Commercialisti in relazione alla normativa sulla spending review alla quale sono assoggettate le Casse dei professionisti in ragione della loro inclusione nell'elenco delle pubbliche amministrazioni redatto dall'ISTAT.

Nella sua decisione il Consiglio di Stato rimarca la natura privatistica del patrimonio delle Casse di previdenza dei liberi professionisti e, in coerenza con quella che era stata la precedente pronuncia della Corte Costituzionale, conferma l'incompatibilità originaria delle norme in materia di contenimento della spesa previste per le Amministrazioni pubbliche e lo statuto giuridico degli Enti previdenziali privatizzati.

Il Consiglio di Stato conferma l'incompatibilità originaria delle norme in materia di contenimento della spesa previste per le Amministrazioni pubbliche e lo statuto giuridico degli Enti previdenziali privatizzati

Nel giudizio promosso dalla Cassa dei Dottori Commercialisti, infatti, il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 del D. L. n. 95/12 che dispone la riduzione del 5% nel 2012 e del 10% nel 2013, della spesa per consumi intermedi dell'anno 2010 ed il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7/2017 aveva dichiarato l'illegittimità di tale norma, nella parte in cui prevede che "le somme derivanti dai tagli di spesa "per consumi intermedi" dovessero essere versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato". Secondo i giudici della Consulta, la scelta di privilegiare, attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale rispetto alla garanzia, per gli iscritti alla Cassa, di vedere impiegato il risparmio di spesa per le prestazioni previdenziali non è "ragionevole", né

rispetto alla tutela previdenziale degli iscritti alla Cassa garantita dall'art. 38 della Costituzione, né rispetto all'esigenza di tutela del buon andamento della gestione amministrativa della Cassa stessa.

Secondo i giudici della Consulta, la scelta di privilegiare, attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale rispetto alla garanzia, per gli iscritti alla Cassa, di vedere impiegato il risparmio di spesa per le prestazioni previdenziali non è "ragionevole"

E ciò sia in quanto non è conforme a Costituzione "un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali", sia in quanto la previsione sottrae alla Cassa "risorse intrinsecamente destinate alla previdenza degli iscritti" e, ciò facendo, "rischia di minare quegli equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell'esperienza previdenziale autonoma".

Da ciò la fondatezza dei motivi dell'appello accolto dal Consiglio di Stato: "sia allorché con essi si censura la "distrazione" dei fondi derivanti dalla contribuzione degli iscritti (a prescindere dalla loro natura e dalla natura giuridica della Cassa) dalla loro finalità tipica", "sia allorché con essi si lamenta che il prelievo realizza un "depauperamento della massa gestita", con una misura del prelievo non predeterminata in misura fissa dalla legge".

La Legge di Bilancio 2018 ha escluso, dal 2020, le Casse dei professionisti dalla spending review. Ma la sentenza del Consiglio di Stato apre uno scenario del tutto nuovo sui versamenti pregressi. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato ciò che le Casse rivendicano da tempo, ovvero la specificità della loro natura giuridica e la doverosa destinazione dei loro patrimoni alla costruzione dei trattamenti previdenziali e assistenziali degli iscritti.





Legge di Bilancio 2018. Le novità per i professionisti

I quattro punti della manovra 2018 dove compaiono significativi elementi di valutazione per i professionisti

- ***Equo compenso***
- ***Iper-ammortamento e super-ammortamento***
- ***Bonus Pubblicità***
- ***Sgravi Contributi Assunzioni Giovani***



Equo compenso conforme al DM parametri, credito d'imposta per investimenti in pubblicità e incentivi per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Queste le principali novità per i professionisti contenute nella Manovra 2018.

EQUO COMPENSO

La Legge di Bilancio 2018 rafforza il principio dell'equo compenso, specificando che il compenso del professionista deve essere conforme al Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016).

Inoltre, viene eliminata la possibilità che le parti si accordino su clausole potenzialmente vessatorie. In nessun caso, quindi, clausole come la facoltà di modifica unilaterale del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive, potranno essere inserite nei contratti.

Allo stesso modo, non potranno essere stipulati accordi per eludere il riconoscimento dei rimborsi per le spese connesse alla prestazione. I professionisti non potranno inoltre accettare termini di pagamento superiori a 60 giorni.

IPER-AMMORTAMENTO E SUPER-AMMORTAMENTO

Da sottolineare la riconferma, con qualche ritocco, delle misure del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento, i due strumenti che consentono di ottenere delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di nuovi beni strumentali.

Per il super-ammortamento, nel 2018 l'agevolazione passa dal 140% al 130%. In altri termini i professionisti che acquistano nuovi beni strumentali, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili, potranno considerare il costo del bene come maggiorato del 30%. Per il 2018 rimangono esclusi dalla misura del super-ammortamento gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto. L'agevolazione vale anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a patto che entro il 31 dicembre 2018 l'ordine sia accettato dal venditore e sia già avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisto.

Confermata anche la misura dell'iper-ammortamento in base alla quale i professionisti che acquistano nuovi beni strumentali materiali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, con esclusivo riferimento alla determinazione

delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili, potranno considerare il costo del bene come maggiorato del 150%. L'iper-ammortamento è fruibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

BONUS PUBBLICITÀ

L'art.4 del Collegato Fiscale innova il bonus pubblicità, l'agevolazione erogata sotto forma di credito d'imposta e pari al 75% dell'incremento degli investimenti pubblicitari.

Il credito viene esteso agli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare di quanto speso sugli stessi media nel corrispondente periodo del 2016.

Fino al 31/12/2017 sono escluse dal beneficio le campagne pubblicitarie effettuate sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali, che invece diventano agevolabili dal 1° gennaio 2018.

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI GIOVANI

Giova anche ricordare che, dal 1 gennaio 2018, è riconosciuto, per un periodo di 36 mesi, lo sgravio contributivo del 50% per l'assunzione di giovani lavoratori (under 35 per il 2018, under 30 per il 2019) a tempo indeterminato a tutele crescenti, nel limite massimo di 3.000 Euro l'anno.

Lo sgravio sale al 100% nel caso di assunzione entro 6 mesi dall'assunzione del titolo di studio di studenti che abbiano svolto il 30% delle ore previste di alternanza scuola lavoro o che abbiano svolto un periodo di apprendistato presso il datore di lavoro che li assume o anche se l'assunzione è effettuata nelle Regioni del Mezzogiorno (nel limite però di 8.060 Euro annui).